

Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

- Norme comunitarie e nazionali
- Norme regionali

Legge 3 maggio 2019, n. 37

Legge europea 2018 - Stralcio - Disposizioni in materia di emissioni di gas serra, rifiuti radioattivi, sfalci e potature, rifiuti di apparecchiature elettroniche (Raee) e incentivi per impianti a biogas e biomassa

 Parole chiave: **Disposizioni trasversali/Aua | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Aria | Discariche / Smaltimento | Nucleare / Radiazioni | Emission Trading | Agricoltura / Allevamento | Appalti e acquisti verdi | Rifiuti organici | Biogas / Biometano | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energia | Raee | Rifiuti | Legge Comunitaria / Europea | Biomasse / Biocombustibili**

Ultima versione disponibile al 11/05/2020

Parlamento italiano

Legge 3 maggio 2019, n. 37

(Gu 11 maggio 2019 n. 109)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci

Articolo 1

***Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali —
Procedura di infrazione n. 2018/2175***

(omissis)

Articolo 2

***Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione —
Procedura di infrazione n. 2018/2175***

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera — Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL

(omissis)

Articolo 4

Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi — Caso EU-Pilot 8002/15/GROW

(omissis)

Articolo 5

Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali — Procedura di infrazione n. 2017/2090

1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"Articolo 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali) — 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Articolo 6

Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (Ue) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di

residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno

(omissis)

Articolo 7

Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Articolo 8

Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

(omissis)

Capo III

Disposizioni in materia di trasporti

Articolo 9

Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida

(omissis)

Articolo 10

Disposizioni in materia di diritti aeroportuali — Procedura di infrazione n. 2014/4187

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

Articolo 11

Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia — Procedura di infrazione n. 2018/4000

(omissis)

Articolo 12

Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali

(omissis)

Articolo 13

Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte II, Titolo II, Capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 20-ter (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra,

come modificato dal regolamento (Ue) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011) — 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (Ue) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (Ue) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (Ue) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (Ue) n. 1031/2010.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (Ue) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (Ue) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento";

b) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

"2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (Ue) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter";

c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (Ue) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater";

d) all'articolo 194-septies, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (Ue) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater".

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 — Caso SA.50464 (2018/N)
(omissis)

Capo V

Disposizioni in materia di diritto d'autore

Articolo 15

Attuazione della direttiva (Ue) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa — Procedura di infrazione n. 2018/0354
(omissis)

Articolo 16

Attuazione della direttiva (Ue) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
(omissis)

Articolo 17

Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (Ue) 2017/745 e 2017/746

Articolo 18

Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi — Procedura di infrazione n. 2018/2021

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
"Articolo 1-bis (Principi generali) — 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 19

Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE — Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'Ispra i dati relativi ai Raee:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata";

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: "oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2" sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica";

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: "deve nominare" sono sostituite dalle seguenti: "deve designare, con mandato scritto,";

e) all'allegato V, il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente: "Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19";

f) all'allegato V, Parte 1, dopo le parole: "Obiettivi minimi applicabili per categoria dal" sono inserite le seguenti: "13 agosto 2012";

g) all'allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le Aee difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o";

h) all'allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da terzi che agiscono a suo nome".

Articolo 20

Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature — Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana".

Articolo 21

Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

Altre disposizioni

Articolo 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2019